

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Ufficio Speciale 60 06 00 - Grandi Opere

Direttore Generale: dott. Fabrizio Manduca

UFFICIO DI RIFERIMENTO

60 06 04

Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR

Via Metastasio 25/29, 80125 - NAPOLI

Dirigente: Arch. Giovanni Lanzuise

RUP arch. Luciano Marini

Proc. n. 4046/AP/2025

PROCEDURA DI GARA APERTA TELEMATICA AI SENSI DEGLI ARTT. 25 E 71 DEL D.LGS. N. 36/2023, DA AGGIUDICARSI SECONDO IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA AI SENSI DELL'ART.108, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI, MISURAZIONE E CONTABILITÀ, ASSISTENZA AL COLLAUDO NONCHÉ DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, INERENTE ALLA REALIZZAZIONE DELL'ALBERGO DIFFUSO NELL'AMBITO DEL PROGETTO PILOTA "SANZA: IL BORGO DELL'ACCOGLIENZA" NEL COMUNE DI SANZA (SA)

CUP: G49I22000450006

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

INDICE

Art. 1	INQUADRAMENTO E OGGETTO DEL SERVIZIO	3
Art. 2	DESCRIZIONE SOMMARIA DELL'INTERVENTO	3
2.1	UBICAZIONE DEGLI IMMOBILI E BREVE DESCRIZIONE DELLO STATO DI FATTO	3
2.2	CONSISTENZA DEI LAVORI.....	9
2.3	AREE DI CANTIERE	9
Art. 3	DISPOSIZIONI GENERALI SULLA DIREZIONE DEI LAVORI.....	10
3.1	FUNZIONI E COMPITI NELLA FASE PRELIMINARE	11
3.2	FUNZIONI E COMPITI IN FASE DI ESECUZIONE.....	13
3.3	FUNZIONI E COMPITI AL TERMINE DEI LAVORI	16
3.4	CONTROLLO AMMINISTRATIVO CONTABILE.....	17
3.5	COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA E OBBLIGHI	20
Art. 4	RESPONSABILITÀ AGGIUDICATARIO	20
Art. 5	SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO, CAUZIONE DEFINITIVA E POLIZZA PROFESSIONALE	21
Art. 6	IMPEGNI DELLA STAZIONE APPALTANTE	21
Art. 7	VERIFICHE DELLA STAZIONE APPALTANTE SULLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ	21
Art. 8	MODALITÀ ESECUTIVA DELLE PRESTAZIONI.....	22
Art. 9	COMPENSO PROFESSIONALE, PENALI E VARIAZIONE DEI PREZZI.....	22
Art. 10	DURATA DELL'INCARICO E TERMINI.....	23
Art. 11	OBBLIGO DI RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI	24
Art. 12	CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA	24
Art. 13	RECESSO.....	25
Art. 14	TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI	26
Art. 15	SICUREZZA PERSONALE E PERSONALE DIPENDENTE.....	26
Art. 16	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	27
Art. 17	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	27
Art. 18	ACCESSO AGLI ATTI	27
Art. 19	ALLEGATI	27

Art. 1 INQUADRAMENTO E OGGETTO DEL SERVIZIO

Il presente capitolato tecnico descrittivo e prestazionale disciplina l'incarico professionale di **direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione** afferente ai lavori di realizzazione dell'intervento dell'Albergo Diffuso del Comune di Sanza (SA), oggetto della procedura di affidamento dei servizi di architettura e ingegneria indetta ai sensi degli artt. 25 e 71 del d.lgs. n. 36/2023.

La realizzazione dell'albergo diffuso è l'intervento portante del progetto pilota "Sanza: il borgo dell'accoglienza" e trova copertura finanziaria sulle risorse nell'ambito del Piano Nazionale di ripresa e resilienza PNRR Componente M1C3 Investimento 2.1., e precisamente:

Titolo Misura: 2 "Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale";

Missione: 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura;

Componente: 3 – Cultura 4.0 (M1C3);

Intervento: 2.1 "Attrattività dei borghi storici" – Next Generation EU.

L'albergo diffuso è composto da n. 22 unità abitative, attualmente con destinazione d'uso per civile abitazione.

Sono immobili inclusi nel tessuto urbanistico del borgo storico del Comune. Complessivamente sommano una superficie abitabile di circa mq 2659. Ventuno unità abitative saranno adibite ad alloggi ed un edificio - contraddistinto all'ID 51 - sarà destinato a centro servizi e costituiranno il sistema di accoglienza diffuso.

I lavori dovranno altresì garantire la conformità al principio del DNSH (Do No Significant Harm) in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 17 del Regolamento UE 241/2021 istitutivo del Dispositivo per la ripresa e la resilienza. L'Intervento dell'Investimento in questione rientra nel: **REGIME - 2: rispetta il principio del DNSH e non arreca danno significativo all'ambiente**. Pertanto, per l'attuazione dei lavori, si utilizzerà la **"Scheda n. 02 Ristrutturazioni e riqualificazioni di edifici residenziali e non residenziali"**.

L'arch. Luciano Marini è il Responsabile Unico di Progetto dell'intervento.

Ai fini dell'art. 3 comma 5 della Legge 136/2010, il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è **CUP: G49I22000450006**.

Art. 2 DESCRIZIONE SOMMARIA DELL'INTERVENTO

I 22 immobili oggetto dell'intervento per la realizzazione dell'Albergo Diffuso risalgono tutti agli anni '50 e '60 del secolo scorso. Attualmente sono fabbricati con destinazione d'uso abitazione civile.

Hanno accesso indipendente direttamente dalla strada o, in alcuni casi, da cortile in condivisione con altre unità abitative. Gli alloggi fanno parte di nuclei abitativi in cui le singole unità immobiliari sono direttamente collegate tra di loro, condividendo in molti casi la copertura, le murature, i prospetti.

Sono tutte unità abitative realizzate in muratura portante, con solai interni in legno, coperture a falde con struttura lignea e rivestite con manto di tegole in coppi. I prospetti solitamente sono rifiniti con intonaco rustico, in alcuni casi sono presenti interi prospetti o porzioni di questi con muratura a vista.

2.1 UBICAZIONE DEGLI IMMOBILI E BREVE DESCRIZIONE DELLO STATO DI FATTO

L'area del centro storico del Comune di Sanza in cui ricadono i 22 alloggi oggetto dell'intervento, è distinta in Catasto al foglio mappale 28.

I 22 alloggi sono così identificati:

Identificativo alloggio	Indirizzo	Rif. catastale
ID 02	via S. Bartolomeo snc	p.lla 1197 sub 4
ID 03	via S. Martino 1	p.lla 1145 sub 5
ID 04	P.zza Plebiscito snc	p.lla 386 sub 6
ID 05	via S. Giovanni 5	p.lla 400 sub 13
ID 08	via Achille snc	p.lla 328 sub 20
ID 09	via S. Giovanni	p.lla 365 sub 4
ID 10	via Porta Girone	p.lla 627 sub 3
ID 11	via S. Giovanni	p.lla 367 –partt. 1106 sub 1 e 1109 sub 1
ID 16	via Virgilio 13	p.lla 753 sub 3
ID 18	P.zza Plebiscito Vicolo II	p.lla 347 sub 19
ID 21	via Porta S. Nicola snc	p.lla 347 sub 2
ID 23	via S. Giuliano 6	p.lla 274 sub 4
ID 26	via Largo S. Carlo snc	p.lla 236 sub 1 – PT / p.lla 236 sub 2 – P S1
ID 29	via Ombrosa snc	p.lla 389 sub 6 e sub 7
ID 38	via S. Bartolomeo	p.lla 362 e 582
ID 43	via Portello	p.lla 494 sub 1 - 2
ID 44	via S. Achille	p.lla 386 sub 15
ID 52	via S. Angelo a Corte	p.lla 466 sub 1 sub 2 e sub 3
ID 55	via S. Sebastianello	p.lla 1144 sub 6
ID 56	via S. Sebastianello snc	p.lla 1139 sub 5
ID 34	via S. Sebastianello snc	p.lla 440/976/1158 sub 2-4 / p.lla 439 sub 1
ID 51	Via Sotto S. Giovanni, 16 – Via Roma, snc	p.lla 276 sub 8-2 / p.lla 978 sub 6-12 / p.lla 404 sub 10-11 / p.lla 985 sub 7-8

Si riporta di seguito una descrizione sintetica sulla consistenza dei 22 immobili.

ID.02

Indirizzo: Vico San Bartolomeo, snc – Sanza (SA)

Descrizione: fabbricato per civili abitazioni di due piani fuori terra avente struttura in muratura portante, di antica costruzione. L'unità immobiliare si sviluppa su due livelli. Il piano terra è costituito da un ampio locale cucina con annesse due piccole stanze, una delle quali con accesso indipendente dalla strada principale. Tramite una scala interna si accede al piano primo costituito da una camera ed un bagno. Completa il fabbricato un locale sottotetto destinato a soffitta/locale tecnico. Il fabbricato con destinazione d'uso residenziale presenta un ingresso indipendente da strada.

ID.03

Indirizzo: Via San Martino, 1 – Sanza (SA)

Descrizione: Unità immobiliare ad uso residenziale, con accesso attraverso un cortile interno indipendente, limitrofa ad altra abitazione di altra proprietà, avente struttura in muratura portante, realizzato intorno agli Anni Sessanta. L'immobile si sviluppa su quattro livelli fuori terra, piano terra costituito da una camera ed un bagno con accesso indipendente attraverso un antico portale su strada comunale, piano primo composto da soggiorno-cucina, bagno, cantina e locale deposito, a cui si accede da corte interna attraverso una scala esterna in muratura. Una scala interna collega il piano primo al secondo, costituito da un'ampia camera da letto con bagno, cabina armadio e balcone, e al terzo, composto da un disimpegno, due camere e bagno. Completano il terzo livello due ambienti sottotetto destinati a soffitta/locale deposito. Sia il piano terra che i tre livelli successivi presentano ingressi indipendenti da strada.

ID.04

Indirizzo: Piazza Plebiscito – Sanza (SA)

Descrizione: unità immobiliare all'interno di un agglomerato urbano storico, avente struttura in muratura portante, realizzato intorno agli Anni Sessanta. L'immobile si sviluppa su due livelli con accessi indipendenti. Il piano terra costituito da un'ampia camera, ha accesso da Piazza Plebiscito, il piano primo, con accesso da scala indipendente dal piano terra su vico il Plebiscito, si compone di una camera con balcone e ripostiglio.

ID.05

Indirizzo: Via San Giovanni, 5 – Sanza (SA)

Descrizione: intero fabbricato per civili abitazioni di tre piani fuori terra, avente struttura in muratura portante, realizzato intorno agli Anni Sessanta. L'immobile si sviluppa su tre livelli. Il piano terra è costituito da un locale cantina con accesso indipendente, il piano primo con accesso tramite una scala esterna è costituito da due camere e un piccolo bagno, attraverso una scala interna si collega al piano secondo composto da due camere. Completa il fabbricato un locale sottotetto destinato a soffitta/locale tecnico. Il fabbricato con destinazione d'uso residenziale presenta un ingresso indipendente da strada.

ID.08

Indirizzo: Via Achille, snc – Sanza (SA)

Descrizione: Porzione di fabbricato per civili abitazioni di due piani fuori terra, avente struttura in muratura portante, realizzato intorno agli Anni Sessanta. L'immobile con accesso indipendente, si sviluppa su due livelli. Il piano terra è costituito da due locali e un piccolo bagno, il piano primo, con accesso tramite una scala interna, è costituito da una unica camera. Completa l'immobile un locale sottotetto destinato a soffitta. L'immobile con destinazione d'uso residenziale presenta un ingresso indipendente da strada pedonale.

ID.09

Indirizzo: Via S. Giovanni – Sanza (SA)

Descrizione: unità immobiliare, che si sviluppa su un unico livello, composta da locale cucina e due camere. L'accesso all'unità immobiliare avviene da portale storico su strada comunale e atrio in comune con altre unità immobiliari. Appartiene all'unità immobiliare un locale deposito con accesso indipendente. La struttura portante del fabbricato è realizzata in muratura portante.

ID.10

Indirizzo: Via Porta Girone – Sanza (SA)

Descrizione: unità immobiliare, che si sviluppa su tre livelli, piano terra, piano primo e piano sottotetto, con accesso principale da via Porta Girone. Al piano terra è presente un vano ingresso, una cucina, un locale soggiorno e WC, mentre al primo piano sono presenti due camere e un locale ripostiglio. Al sottotetto si accede attraverso una botola. La struttura portante dell'edificio è realizzata in muratura portante.

L'unità immobiliare in oggetto è parte di un comparto catastale più ampio che presenta ulteriori unità immobiliari subalterne sottostanti e attigue.

ID.11

Indirizzo: Via San Giovanni – Sanza (SA)

Descrizione: l'unità immobiliare presenta un locale deposito al piano seminterrato con accesso autonomo esterno, e si sviluppa in corrispondenza del piano terra, piano primo e sottotetto accessibile dal piano primo. Al piano terra dell'unità immobiliare si accede da via San Giovanni con accesso indipendente da strada pedonale attraverso una rampa. L'unità immobiliare è parte di un agglomerato edilizio. La struttura portante del fabbricato è realizzata in muratura portante.

ID.16

Indirizzo: Via Virgilio, 13 – Sanza (SA)

Descrizione: intero fabbricato per civili abitazioni di due piani fuori terra ed un seminterrato, avente struttura in muratura portante, realizzato intorno agli Anni Sessanta. L'immobile si sviluppa su due livelli. Il piano terra è costituito da due vani ed una scala interna che collega al piano primo composto da due camere e un bagno. Al piano seminterrato si accede tramite una botola ed è destinato a deposito/locale tecnico. Completa il fabbricato un locale sottotetto destinato a soffitta. Il fabbricato con destinazione d'uso residenziale presenta un ingresso indipendente da strada.

ID.18

Indirizzo: Piazza Plebiscito, vicolo secondo – Sanza (SA)

Descrizione: Intero fabbricato per civili abitazioni di tre piani fuori terra, avente struttura in muratura portante, realizzato intorno agli Anni Sessanta. L'immobile si sviluppa su tre livelli. Il piano terra è costituito da due camere, attraverso una scala interna si collega al piano primo composto da due camere e un bagno. Completa il fabbricato, al secondo piano, un locale sottotetto destinato a soffitta. Il fabbricato con destinazione d'uso residenziale presenta un ingresso indipendente da strada.

ID.21

Indirizzo: Via Porta San Nicola, snc – Sanza (SA)

Descrizione: Porzione di fabbricato per civili abitazioni di due piani fuori terra, un seminterrato ed un sottotetto, avente struttura in muratura portante, realizzato intorno agli inizi del secolo scorso. Il seminterrato è composto da tre locali, adiacenti ad uno spazio verde aperto, adibito ad orto; il piano terra è costituito da cinque camere – posizionate a quote differenti - ed un piccolo w.c., ricavato su un balcone; il piano primo, con accesso tramite una scala interna, è costituito da tre camere. Completano l'immobile un sottotetto al quale si accede tramite scala a chiocciola. L'immobile con destinazione d'uso residenziale presenta un ingresso indipendente da strada pedonale.

ID.23

Indirizzo: Via San Giuliano, 6 – Sanza (SA)

Descrizione: Trattasi di unità immobiliare costituita da un piano seminterrato (terra catastale) adibito a cantina con accesso indipendente dall'unità principale, da un piano rialzato (primo catastale) destinato ad abitazione è disposto su un unico piano. Completa l'immobile un locale sottotetto destinato a soffitta/locale tecnico con accesso indiretto a mezzo di botola dall'interno dell'unità principale.

ID.26

Indirizzo: Via Largo San Carlo snc – Sanza (SA)

Descrizione: Trattasi di unità immobiliare posta all'ingresso di Via Largo San Carlo composta da un piano terra con tre stanze e un interrato con accesso indipendente.

ID.29

Indirizzo: Via Ombrosa, snc – Sanza (SA)

Descrizione: intero fabbricato per civili abitazioni di tre piani fuori terra ed un piano seminterrato, avente struttura in muratura portante, di antica costruzione. L'immobile si sviluppa su tre livelli oltre ad un locale cantina posto al piano seminterrato con accesso indipendente e non comunicante con l'immobile. Il piano primo è costituito da un locale cucina, un bagno, una camera con ripostiglio ed una zona disimpegno con una scala interna per l'accesso ai piani superiori. Il piano secondo è costituito da tre camere. Completa il fabbricato un locale sottotetto destinato a soffitta. Il fabbricato con destinazione d'uso residenziale presenta un ingresso indipendente da strada attraverso una piccola rampa di scale.

ID.38

Indirizzo: Via S. Bartolomeo – Sanza (SA)

Descrizione: unità immobiliare, che si sviluppa, da cielo a terra, su tre livelli. In corrispondenza del primo livello è presente una cucina con retrostante ripostiglio, al secondo piano è presente una camera, al piano terra è presente un deposito avente accesso autonomo. All'unità immobiliare si accede attraverso una scala esterna in muratura da via San Bartolomeo. Un ulteriore locale deposito, costituito da un unico locale con accesso autonomo, risulta collocato, nelle immediate prossimità dell'unità immobiliare, al piano terra di altro fabbricato. La struttura portante del fabbricato è realizzata in muratura portante.

ID.43

Indirizzo: Via Portello – Sanza (SA)

Descrizione: due unità immobiliari, adiacenti, che si sviluppano da cielo a terra, su tre livelli fuori terra più un piano sottotetto (due interi fabbricati). Dette unità immobiliari presentano locali di servizio al piano terra e vani abitabili (2 camere per piano) in corrispondenza del primo e secondo livello. La struttura portante dei due fabbricati, costruiti in adiacenza, che costituiscono le due unità immobiliari, è realizzata in muratura portante. L'accesso indipendente, per ognuna delle unità immobiliari, avviene su strada carrabile.

ID.44

Indirizzo: Via Achille, snc – Sanza (SA)

Descrizione: unità immobiliare inserita in edificio in aggregato, ma con accesso indipendente, per civili abitazioni di tre piani fuori terra, avente struttura in muratura portante, realizzato intorno agli Anni Sessanta. L'immobile si sviluppa su tre livelli, oltre ad un sottotetto ed un cantinato. Il piano terra è costituito da un locale legnaia con accesso indipendente, un locale cantinato ed un pianerottolo di accesso alla scala per i piani superiori. Il piano primo, con accesso tramite una scala interna è costituito da quattro camere e un piccolo bagno; attraverso una scala interna si collega al piano secondo composto da una camera e due sottotetti. Completa il fabbricato un locale sottotetto destinato a soffitta al quale si accede tramite botola. Il fabbricato con destinazione d'uso residenziale presenta un ingresso indipendente da strada.

ID.52

Indirizzo: Via S. Angelo a Corte – Sanza (SA)

Descrizione: intero fabbricato per civili abitazioni di tre piani fuori terra, avente struttura in muratura portante, realizzato intorno agli Anni Cinquanta. L'immobile si sviluppa su tre livelli. Il piano terra è costituito da un locale ad uso deposito (sub 1) con ingresso indipendente, un piano ammezzato adibito a deposito/stalla (sub 2) e due piani, primo e secondo (sub 3) adibiti ad abitazione con cucina, soggiorno e bagno, ed una camera sul livello successivo, raggiungibile con scala di collegamento interna. I tre accessi sono indipendenti e sono posti su via San Sebastianello e via S. Angelo a Corte.

ID.55

Indirizzo: Via San Sebastianello – Sanza (SA)

Descrizione: Locale/abitazione a piano terra, ubicato nel centro storico, costituito da una struttura in muratura portante di pietra, composta da due locali comunicanti. Si accede dal vicolo di Via San Sebastianello. Il locale in esame fa parte del seminterrato della struttura/abitazione principale di diversa proprietà.

ID.56

Indirizzo: Via San Sebastianello, snc – Sanza (SA)

Descrizione: unità immobiliare inserita in edificio in aggregato, ma con accesso indipendente, per civili abitazioni di due piani fuori terra ed un piano seminterrato, avente struttura in muratura portante, realizzato intorno agli inizi del 1900. L'immobile si sviluppa su due livelli ed un cantinato. Quest'ultimo è sistemato al piano seminterrato e composto da due locali deposito con accesso da strada e ingresso indipendenti. Il piano terra è costituito da quattro camere. Il piano primo, con accesso tramite una scala interna è costituito da 2 camere. Completa il fabbricato un locale sottotetto destinato a locale tecnico al quale si accede tramite scala interna. Il fabbricato con destinazione d'uso residenziale presenta un ingresso indipendente da strada.

ID.34

Indirizzo: Via San Sebastianello, snc – Sanza (SA)

Descrizione: Trattasi di due unità immobiliari, un locale ubicato in via San Sebastianello a piano terra, e un appartamento di due livelli, posto di fronte al primo, con accesso scala in cemento composta da 9 gradini, di maggiore consistenza. Le unità immobiliari sono di antica costruzione. Il locale al piano terra non ha subito alcuna manutenzione e conserva tutte le caratteristiche di un'antica casa di paese, con il caratteristico camino/cucina. Mentre, l'appartamento è stato ristrutturato negli anni ottanta. Le unità immobiliari confinano con altre proprietà.

L'appartamento è costituito da un piano terra adibito a cantina, di un piano primo costituito da un soggiorno, un cucinino, una camera ed un piccolo wc. Attraverso una scala interna si accede al piano secondo costituito da un unico ambiente. Dal secondo piano attraverso una botola si accede al sottotetto che risulta non essere rilevato sui grafici.

Gli immobili in questione, di cui non si rilevano particolari elementi distintivi e/o di pregio, sono di antica costruzione e in epoca recente non sono stati oggetto né di manutenzione straordinaria né di interventi strutturali.

I vari piani dell'appartamento presentano altezze interne variabili. Il piano terra presenta un'altezza utile interna pari a mt 2,42, il piano primo di mt 2,68 mentre il piano secondo di m 2,52. Il locale ubicato al piano terra ha un'altezza interna pari a mt 2,50.

Sia il locale al piano terra e sia quello ad uso residenziale presentano ingressi indipendenti da strada.

ID.51 (EDIFICIO SERVIZI)

Indirizzo: Via Sotto S. Giovanni, 16 – Via Roma, snc – Sanza (SA)

Descrizione: intero fabbricato per civili abitazioni di tre piani fuori terra ubicato in Sanza alla Via Sotto San Giovanni, 16 ed alla Via Roma, snc, all'interno del centro storico.

Il fabbricato ha una struttura in muratura portante, ed è stato realizzato intorno al XVI secolo lungo il margine sud – ovest dell'abitato di Sanza e fino agli anni sessanta del secolo scorso ha rappresentato la cortina muraria del borgo, visibile per chi proveniva da ovest. Si estende lungo Via Roma per circa 35 metri e poco oltre Via Sotto S. Giovanni su cui prospetta il portone (portale) principale originario.

Proprio detto portale, insieme al cortile interno con loggia colonnata e ampia scala in pietra oltre ad una cisterna con pozzo rappresentano gli elementi distintivi e/o di pregio del fabbricato in parola.

Detto immobile è privo di impianto di ascensore e per le parti esterne versa in buone condizioni manutentive.

Dunque, i vari ambienti dell'intero immobile in esame presentano ai vari piani altezze interne variabili tra 2,00 mt e 3,40 mt, mentre il sottotetto presenta un'altezza al colmo di 3,37 mt. L'immobile si sviluppa su tre livelli.

Il piano terra si sviluppa dall'accesso su Via Roma ed è costituito da una serie di vani accessori e scale interne che portano al piano primo dove si trova il cortile con il portone di accesso da Via Sotto S. Giovanni ed una scalinata esterna che porta ai piani superiori composti da diverse unità abitative alle quali si accede tramite un porticato ed una seconda scala esterna. Completa il fabbricato un locale sottotetto in parte utilizzato come alloggio e in parte da completare. Il fabbricato con destinazione d'uso residenziale presenta due ingressi indipendenti, uno esclusivamente pedonale da Via Sotto S. Giovanni ed uno sia pedonale che carrabile da Via Roma. Le unità immobiliari descritte sono dotate dei normali impianti previsti per le civili abitazioni (elettrico, idrico, sanitario, telefonico, televisivo) in discreto stato.

L'immobile confina per un solo lato con altri immobili mentre i lati con gli accessi confinano con le relative strade principali.

2.2 CONSISTENZA DEI LAVORI

I lavori riguarderanno **interventi architettonici, strutturali ed impiantistici**.

Le superfici murarie esterne dei 22 edifici saranno riqualficate adottando soluzioni cromatiche coerenti con le linee guida del colore emanate dal Comune di Sanza.

Al fine di differenziare l'albergo diffuso dalle altre unità immobiliari il progetto esecutivo approvato prevede il grigio chiaro per le superfici murarie esterne, su cui fare risaltare il grigio scuro per le cornici di infissi e portoni, in netto contrasto con quanto utilizzato nel borgo. Per i portoncini di ingresso agli alloggi sono stati scelti colori forti, non presenti nel borgo, come l'ocra, il giallo ocra o il rosso mattone scuro, tutti colori facilmente identificabili dagli utenti della futura struttura ricettiva.

Nel rispetto dell'art.4 del Regolamento della Regione Campania del 13/05/2013, il progetto ha previsto la rifunzionalizzazione degli immobili per ottenere **camere e alloggi**.

Il progetto prevede **camere** composte da uno o più locali con accesso diretto da spazi di disimpegno o di uso comune. Le camere sono dotate di un locale bagno autonomo con w.c., bidet, lavabo, vasca da bagno o doccia.

Gli **alloggi** presentano le medesime caratteristiche delle camere ma sono dotati di cucina autonoma o di posto cottura.

Il progetto prevede di dotare tutti gli immobili di funzioni comuni come attrezzature per riscaldare alimenti o preparare un semplice prima colazione. In alcuni immobili sono state previste sale benessere con sauna, ad uso comune o direttamente a servizio della camera.

Tutti gli alloggi sono stati rifunzionalizzati realizzando camere di superficie coerente con quanto disposto dall'art. 13 del già citato Regolamento. In particolare, le camere a due letti avranno una superficie minima di mq 14 e le camere singole di mq 8. In considerazione del riuso di immobili esistenti, il Regolamento, dove non possibile, consente di adottare quale superficie minima per le camere a due letti mq 12. Sulla scorta di tali indicazioni normative nel progetto è stato raggiunto il numero complessivo di 117 posti letto.

Il nuovo layout funzionale dei 21 immobili, escludendo il Centro Servizi, è caratterizzato da un ingresso comune che, con dimensione variabile, conduce alle singole camere, ognuna dotata di bagno con tutti i sanitari e dove possibile di finestra. Una scala interna realizzata in legno collega i diversi piani di cui è composto l'immobile.

L'interno degli immobili sarà caratterizzato da finiture con intonaco a base di calce e tinteggiatura a base di idropittura efficace nell'inibire la proliferazione di batteri. I pavimenti saranno in gres con finiture e cromie che riprendono i colori ritrovati negli immobili durante i sopralluoghi propedeutici alla progettazione e che sono state ulteriormente analizzate nel Concept Color del progetto.

I nuovi solai intermedi e di copertura saranno realizzati in legno con struttura primaria in travi lamellari e tavolato ligneo lasciato a vista all'intradosso. La progettazione ha adottato dove possibile la soluzione di eliminare il solaio del sottotetto per avere la copertura a falde a vista all'interno delle camere, caratterizzandone l'immagine.

2.3 AREE DI CANTIERE

Il cantiere per la gestione delle opere progettate prevede la delimitazione di due aree definite **Cantiere base 1**, posto nella zona ASI del Comune di Sanza, **Cantiere base 2** posto a ridosso del lato sud del centro storico e prossimo agli immobili oggetto di lavorazioni. Le caratteristiche delle due aree di cantiere sono meglio esplicitate nei documenti relativi a "Sicurezza e Cantiere". In sintesi, l'area di cantiere base 1 contiene box prefabbricati per le maestranze, i cassoni per la raccolta differenziata del materiale di risulta, area per lo stoccaggio temporaneo del materiale da utilizzare nei singoli immobili e area per eventuali lavorazioni preparatorie sui materiali.

L'area del cantiere base 2 contiene box prefabbricati per ufficio Impresa e ufficio Direzione Lavori, per le maestranze, l'infermeria, wc e aree di stoccaggio temporaneo dei materiali di risulta e materiali da utilizzare negli immobili, area per eventuali lavorazioni preparatorie sui materiali.

Si segnala che, data la particolarità dell'area d'intervento che riguarda immobili all'interno del centro storico di Sanza, caratterizzato da unità immobiliari collegate tra loro e non tutte oggetto del presente progetto, risulta difficile determinare una netta segregazione delle aree oggetto d'intervento da quelle estranee alle opere. Analogamente, considerata la conformazione della viabilità del centro storico, risulta impraticabile delimitare un percorso prestabilito *per e dai cantieri* senza inficiare sulla libera fruibilità degli immobili non oggetto della presente progettazione.

Art. 3 DISPOSIZIONI GENERALI SULLA DIREZIONE DEI LAVORI

Fermo restando quanto specificato negli Artt. 114 e 115 e nell'Allegato II.14 del Dlgs. 36/2023, l'incarico comprende:

- a. direzione lavori, assistenza al collaudo, accettazione dei materiali;**
- b. rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile;**
- c. contabilità dei lavori a corpo e a misura;**
- d. elaborazione perizie di varianti per modifiche di cui all'art. 120 del D. Lgs. 36/2023;**
- e. Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.**

UFFICIO DI DIREZIONE LAVORI

- 1) In relazione alla complessità dell'intervento, il direttore dei lavori deve essere supportato da un ufficio di direzione dei lavori, costituito da uno o più direttori operativi, da ispettori di cantiere, ed eventualmente da figure professionali competenti in materia informatica.
- 2) Il direttore dei lavori, con l'ufficio di direzione dei lavori, è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento, per eseguire i lavori a regola d'arte e in conformità al progetto, alle osservazioni di cui al rapporto finale di verifica del PE e al contratto.
- 3) Il Direttore dei Lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori ed interloquisce in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Il Direttore dei Lavori ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche ed in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti.
- 4) Al Direttore dei Lavori ed all'ufficio di direzione lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal Codice, nonché:
 - a. verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'esecutore e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
 - b. curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone ed aggiornandone i contenuti a lavori ultimati;
 - c. provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, delle disposizioni di cui all'articolo 119 del Codice.
- 5) Il Direttore dei Lavori deve assicurare una presenza adeguata in considerazione dell'entità e della complessità dei compiti che deve svolgere in correlazione alla difficoltà ed entità dei lavori da eseguire ed alla costituzione dell'ufficio di direzione. Le prestazioni di direzione dei lavori e quelle ad esse accessorie devono garantire l'esecuzione in piena conformità alla progettazione esecutiva approvata dalla Stazione Appaltante: tali prestazioni devono essere svolte in modo da evitare ogni inconveniente, riserva, contestazione, nonché da evitare ogni pregiudizio tecnico, estetico, prestazionale ed economico dell'intervento.

DIRETTORI OPERATIVI

- 6) Gli assistenti con funzione di direttori operativi collaborano con il direttore dei lavori nel verificare che le lavorazioni di singole parti dei lavori da realizzare siano eseguite regolarmente e nell'osservanza delle clausole contrattuali e rispondono della loro attività direttamente al Direttore dei Lavori.
- 7) Ai Direttori Operativi sono demandati i seguenti compiti da parte del Direttore dei Lavori:
 - a. verifica che l'esecutore svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli delle strutture;
 - b. programmazione e coordinamento delle attività dell'ispettore dei lavori;

- c. aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori con indicazione delle eventuali difformità rispetto alle previsioni contrattuali e dei necessari interventi correttivi;
- d. assistenza al direttore dei lavori nell'identificare gli interventi necessari a eliminare difetti progettuali o esecutivi;
- e. individuazione e analisi delle cause che influiscono negativamente sulla qualità dei lavori e delle relative azioni correttive;
- a. assistenza ai collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo;
- b. esame e approvazione del programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti;
- c. direzione di lavorazioni specialistiche.

ISPETTORI DI CANTIERE

- 8) Gli assistenti con funzione di ispettori di cantiere collaborano con il direttore dei lavori nella **sorveglianza dei lavori**, rispondono della loro attività direttamente al direttore dei lavori e sono presenti **a tempo pieno** durante il periodo di svolgimento di lavori che richiedono un controllo quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e di eventuali manutenzioni.
- 9) La figura dell'ispettore di cantiere è subordinata a quella del direttore operativo. La differenza sostanziale tra le rispettive mansioni consiste nel fatto che, mentre l'ispettore di cantiere svolge attività propriamente pratiche, come la sorveglianza in cantiere, il direttore operativo occupa un ruolo più gestionale; tra i compiti del direttore operativo vi è, infatti, quello di programmare e coordinare le attività dell'ispettore di cantiere.
- 10) Agli ispettori di cantiere sono demandati i seguenti compiti da parte del Direttore dei Lavori:
 - a. verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per assicurare che siano conformi alle prescrizioni e approvati dalle strutture di controllo di qualità del fornitore;
 - b. verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e gli impianti abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualità o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti;
 - c. controllo sulle attività dei subappaltatori;
 - d. controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni e alle specifiche tecniche contrattuali;
 - e. assistenza alle prove di laboratorio;
 - f. assistenza ai collaudi dei lavori e alle prove di messa in esercizio e accettazione degli impianti;
 - g. predisposizione degli atti contabili ed esecuzione delle misurazioni;
 - h. assistenza al coordinatore per l'esecuzione.

Il Direttore dei Lavori ed i componenti dell'ufficio di direzione dei lavori sono tenuti ad utilizzare la diligenza richiesta dall'attività esercitata ai sensi dell'art. 1176, comma 2, del Cod. Civ. e ad osservare il canone di buona fede di cui all'art. 1375 Cod. Civ. e il codice di comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania di cui alla D.G.R. n. n. 90 del 09.03.2021 pubblicata sul B.U.R.C. n. 24 del 15.03.2021.

3.1 FUNZIONI E COMPITI NELLA FASE PRELIMINARE

ATTESTAZIONE DELLO STATO DEI LUOGHI

- 1) Prima dell'avvio della procedura di scelta del contraente, il direttore dei lavori fornisce al RUP l'attestazione dello stato dei luoghi in merito:
 - a. all'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
 - b. all'assenza di impedimenti alla realizzabilità del progetto, sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto medesimo.
- 2) In caso di successiva modifica dello stato dei luoghi, prima della sottoscrizione del contratto, il RUP può richiedere al Direttore dei Lavori di fornire un aggiornamento dell'attestazione suddetta.

CONSEGNA DEI LAVORI

- 3) Il Direttore dei Lavori, previa disposizione del RUP, deve provvedere alla consegna dei lavori non oltre quarantacinque giorni dalla data di stipula del contratto.
- 4) Il Direttore dei Lavori comunica con un congruo preavviso all'esecutore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, i profili ed i disegni di progetto. All'esito delle operazioni di consegna dei lavori, il Direttore dei Lavori e l'esecutore sottoscrivono il relativo verbale e da tale data decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori. Il Direttore dei Lavori trasmette il verbale di consegna sottoscritto dalle parti al RUP. Sono a carico dell'esecutore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della stazione appaltante.
- 5) Qualora l'esecutore senza giustificato motivo non si presenti nel giorno fissato dal direttore dei lavori per la consegna, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione oppure di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione.
- 6) Il Direttore dei Lavori è responsabile della corrispondenza tra il verbale di consegna dei lavori e l'effettivo stato dei luoghi. Il processo verbale di consegna deve essere redatto in contraddittorio con l'esecutore e deve contenere:
 - a. le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;
 - b. l'indicazione delle aree, dei locali, e delle condizioni di disponibilità dei mezzi d'opera per l'esecuzione dei lavori dell'esecutore, nonché l'ubicazione e la capacità delle cave e delle discariche concesse o comunque a disposizione dell'esecutore stesso;
 - c. la dichiarazione che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.
- 7) Il Direttore dei Lavori provvede alla consegna parziale dei lavori nel caso in cui il capitolato speciale d'appalto lo preveda in relazione alla natura dei lavori da eseguire ovvero nei casi di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili. Nel caso di consegna parziale conseguente alla temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, in accordo all'art. 5, comma 9 del DM 49/2018, l'esecutore è tenuto a presentare, a pena di decadenza dalla possibilità di iscrivere riserve per ritardi, un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilità si applica la disciplina relativa alla sospensione dei lavori. Nei casi di consegna parziale, la data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell'ultimo verbale di consegna parziale redatto dal direttore dei lavori. Quando il Direttore dei Lavori provvede alla consegna d'urgenza, il verbale di consegna indica, altresì, le lavorazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire, comprese le opere provvisorie.
- 8) Nel caso in cui siano riscontrate differenze fra le condizioni locali ed il progetto esecutivo, non si procede alla consegna ed il direttore dei lavori ne riferisce immediatamente al RUP indicando le cause e l'importanza delle differenze riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di redazione del progetto esecutivo e delle successive verifiche, proponendo i provvedimenti da adottare.
- 9) Fermi restando i profili di responsabilità amministrativo - contabile nei confronti della stazione appaltante del direttore dei lavori per il caso di ritardo nella consegna per causa imputabile al medesimo, all'atto del conferimento sono disciplinate le conseguenze a carico dello stesso per la ritardata consegna.
- 10) Nel caso di subentro di un esecutore ad un altro nell'esecuzione dell'appalto, il direttore dei lavori redige apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli esecutori per accertare la consistenza dei materiali, dei mezzi d'opera e di quant'altro il nuovo esecutore debba assumere dal precedente, nonché per indicare le indennità da corrispondersi. Qualora l'esecutore sostituito nell'esecuzione dell'appalto non intervenga alle operazioni di consegna, oppure rifiuti di firmare i processi verbali, gli accertamenti sono fatti in presenza di due testimoni ed i relativi processi verbali sono dai medesimi firmati assieme al nuovo esecutore. Trascorso inutilmente e senza giustificato motivo il termine per la consegna dei lavori assegnato dal direttore dei lavori al nuovo esecutore, la stazione appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.

3.2 FUNZIONI E COMPITI IN FASE DI ESECUZIONE

ACCETTAZIONE DEI MATERIALI

- 1) Il Direttore dei Lavori esegue, oltre a quelli che può disporre autonomamente, altresì tutti i controlli e le prove previsti dalle vigenti norme nazionali ed europee, dal Piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione e dal capitolato speciale d'appalto.
- 2) Il Direttore dei Lavori rifiuta in qualunque tempo i materiali ed i componenti deperiti dopo l'introduzione in cantiere o che per qualsiasi causa non risultino conformi alla normativa tecnica nazionale o dell'Unione europea, alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al contratto, con obbligo per l'esecutore di rimuoverli dal cantiere e di sostituirli con altri a sue spese; in tal caso il rifiuto è trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile. Ove l'esecutore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal Direttore dei Lavori, la Stazione Appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'esecutore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio. I materiali e i componenti sono messi in opera solo dopo l'accettazione del Direttore dei Lavori. L'accettazione definitiva dei materiali e dei componenti si ha solo dopo la loro posa in opera. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'esecutore, restano fermi i diritti e i poteri della Stazione Appaltante in sede di collaudo. Non rileva l'impiego da parte dell'esecutore e per sua iniziativa di materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali o dell'esecuzione di una lavorazione più accurata.
- 3) I materiali ed i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'esecutore e sono rifiutati dal Direttore dei Lavori nel caso in cui quest'ultimo ne accerti l'esecuzione senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze. Il rifiuto è trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile, entro quindici giorni dalla scoperta della non conformità del materiale utilizzato o del manufatto eseguito alla normativa tecnica nazionale o dell'Unione europea, al progetto od al contratto.
- 4) Il Direttore dei Lavori o l'organo di collaudo dispongono prove od analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge o dal capitolato speciale d'appalto finalizzate a stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti e ritenute necessarie dalla stazione appaltante, con spese a carico dell'esecutore.
- 5) I materiali previsti dal progetto sono campionati e sottoposti all'approvazione del Direttore dei Lavori, completi delle schede tecniche di riferimento e di tutte le certificazioni in grado di giustificarne le prestazioni, con congruo anticipo rispetto alla messa in opera.
- 6) Il Direttore dei Lavori verifica altresì il rispetto delle norme in tema di sostenibilità ambientale, tra cui le modalità poste in atto dall'esecutore in merito al riuso di materiali di scavo e al riciclo entro lo stesso confine di cantiere.

VERIFICA DEL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DELL'ESECUTORE E DEL SUBAPPALTATORE

- 7) Con riferimento ai lavori affidati in subappalto, il direttore dei lavori, con l'ausilio dei direttori operativi e degli ispettori di cantiere, svolge le seguenti funzioni:
 - a. rende un parere motivato preventivo sui subappalti in ordine al rispetto della normativa di settore, ivi comprese le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81 del 2008, nonché in merito ai quesiti eventualmente posti dalla Stazione Appaltante;
 - b. verifica la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 119, comma 2, del Dlgs 36/2023;
 - c. controlla che i subappaltatori ed i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;
 - d. registra le contestazioni dell'esecutore sulla regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all'esecutore, determina la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;
 - e. provvede, senza indugio e comunque entro le ventiquattro ore, alla segnalazione al RUP dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, delle disposizioni di cui all'articolo 119 del Dlgs 36/2023.
- 9) In caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento da parte dell'esecutore, il direttore dei lavori coadiuva il RUP nello svolgimento delle attività di verifica dei requisiti di capacità tecnica, ai sensi dell'articolo 104, comma

9, del Codice. Parimenti, nel caso di ricorso all'istituto del subappalto, il direttore dei lavori coadiuva il RUP nello svolgimento dell'attività di verifica dei requisiti di cui all'articolo 119, comma 4, del Codice.

10) Il Direttore dei Lavori esegue le seguenti attività di controllo:

- a. in caso di risoluzione contrattuale cura, su richiesta del RUP, la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna;
- b. fornisce indicazioni al RUP per l'irrogazione delle penali da ritardo previste nel contratto, nonché per le valutazioni inerenti la risoluzione contrattuale ai sensi dell'articolo 122, comma 4, del Codice;
- c. accerta che si sia data applicazione alla normativa vigente in merito al deposito dei progetti strutturali delle costruzioni e che sia stata rilasciata la necessaria autorizzazione in caso di interventi ricadenti in zone soggette a rischio sismico;
- d. determina in contraddittorio con l'esecutore i nuovi prezzi delle lavorazioni e dei materiali non previsti dal contratto, nel rispetto della procedura di cui all'articolo 8, commi 5 e 6 del Decreto del MIT del 7 marzo 2018, n. 49;
- e. redige apposita relazione laddove avvengano sinistri alle persone o danni alla proprietà nel corso dell'esecuzione di lavori e adotta i provvedimenti idonei a ridurre per la Stazione Appaltante le conseguenze dannose, con le modalità descritte all'articolo 11 del succitato Decreto del MIT del 7 marzo 2018, n. 49;
- f. redige processo verbale alla presenza dell'esecutore dei danni cagionati da forza maggiore, al fine di accertare:
 - i. lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
 - ii. le cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
 - iii. l'eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
 - iv. l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del Direttore dei Lavori;
 - v. l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

11) Il direttore dei lavori pone in atto tutti i controlli individuati dal Piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione con riferimento alle specifiche attività di verifica da attuarsi durante la fase esecutiva dell'opera.

12) Nel corso delle lavorazioni di cantiere più strategiche, più critiche, più delicate e/o comportanti rischi particolari per la sicurezza dei lavoratori e/o rischi da interferenza non eliminabili - sia in orario giornaliero che notturno - con particolare riferimento a quanto indicato nel D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (anche in riferimento all'allegato XI ed all'Art. 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.), l'ufficio di Direzione dei Lavori ed il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione dovranno garantire una presenza continuativa e costante, nei luoghi interessati dalle attività indicate, (tramite le figure specialistiche, componenti l'ufficio di Direzione Lavori, specificamente, interessate alle attività da dirigere, condurre, sovrintendere, coordinare, sorvegliare, vigilare), fino al loro completo compimento ed esecuzione in sicurezza e fino al ripristino delle normali condizioni di sicurezza e funzionalità dei luoghi e degli impianti oggetto, od interessati dall'intervento. Eventuali comunicazioni con carattere d'urgenza, dovranno essere tempestivamente trasmesse anche via posta elettronica e con verifica della conferma di ricezione alle persone di riferimento individuate dalla Stazione Appaltante a seconda delle criticità rilevate.

13) Qualora necessario dovranno essere contattati gli enti preposti alla gestione delle emergenze (Vigili del fuoco, 118, Pubblica sicurezza, altri enti, a seconda delle criticità ed in base a quanto previsto nei piani di emergenza ed evacuazione aziendali).

MODIFICHE, VARIAZIONI E VARIANTI CONTRATTUALI

14) Il Direttore dei Lavori fornisce al RUP l'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 106 del Codice. Con riferimento ai casi indicati dall'articolo 120, comma 1, lettera c) del Codice, il Direttore dei Lavori descrive la situazione di fatto ai fini dell'accertamento da parte del RUP della sua non imputabilità alla Stazione Appaltante, della sua non prevedibilità al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori e delle ragioni per cui si rende necessaria la variazione.

15) Il Direttore dei Lavori propone al RUP le modifiche, nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione e relative perizie di variante, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al RUP, nei casi e alle condizioni previste dall'articolo 120 del Codice. Il Direttore dei Lavori risponde delle conseguenze derivanti

dall'aver ordinato o lasciato eseguire modifiche od addizioni al progetto senza averne ottenuto regolare autorizzazione, sempreché non derivino da interventi volti ad evitare danni gravi a persone o cose od a beni soggetti alla legislazione in materia di beni culturali ed ambientali o comunque di proprietà delle Stazioni Appaltanti.

- 16) In caso di modifiche al progetto non disposte dal direttore dei lavori, quest'ultimo fornisce all'esecutore le disposizioni per la rimessa in pristino con spese a carico dell'esecutore stesso.
- 17) Nel caso di cui all'articolo 120, comma 9, del Codice, l'esecutore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto e la modifica contrattuale è accompagnata da un atto di sottomissione che l'esecutore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso. Nel caso in cui la stazione appaltante disponga variazioni in diminuzione nel limite del quinto dell'importo del contratto, deve comunicarlo all'esecutore tempestivamente e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale: in tal caso nulla spetta all'esecutore a titolo di indennizzo. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'esecutore ai sensi degli articoli 210 e 212 del Codice.
- 18) Le variazioni sono valutate in base ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per cui non risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:
 - a. desumendoli dai prezzi Regionali, ove esistenti;
 - b. ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'esecutore ed approvati dal RUP.
- 19) Qualora dai calcoli effettuati ai sensi del comma 5 risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori i prezzi sono approvati dalla stazione appaltante su proposta del RUP. Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati ed approvati, la stazione appaltante può ingiungere l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.
- 20) Il Direttore dei Lavori può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole preventivamente al RUP.
- 21) Il Direttore dei Lavori, entro dieci giorni dalla proposta dell'esecutore redatta in forma di perizia tecnica, corredata anche degli elementi di valutazione economica, di variazioni migliorative di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori, trasmette la stessa al RUP unitamente al proprio parere. Possono formare oggetto di proposta le modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali, nonché singoli elementi tecnologici o singole componenti del progetto che non comportino riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengano inalterate il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. Le varianti migliorative, proposte nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 120 del Codice, non alterano in maniera sostanziale il progetto né le categorie di lavori.

CONTESTAZIONI E RISERVE

- 22) Il Direttore dei Lavori si attiene alla relativa disciplina prevista dalla Stazione Appaltante e riportata nel capitolato d'appalto oltretutto alla normativa di settore ed agli arresti giurisprudenziali.

SOSPENSIONE DEI LAVORI

- 23) La sospensione dell'esecuzione è disposta ai sensi dell'art. 121 del d.lgs. 36/2023:
 - a. quando ricorrono circostanze speciali che non erano prevedibili al momento della stipulazione del contratto e che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte - il direttore dei lavori compila il verbale di sospensione e lo inoltra al RUP entro 5 giorni;
 - b. per ragioni di necessità o di pubblico interesse - da parte del RUP.
- 24) Il direttore dei lavori dispone la sospensione dei lavori, redigendo, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione - ai sensi dell'art. 8 c. 1 dell'allegato II.14 del codice riportando:

- a. le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori;
 - b. lo stato di avanzamento dei lavori e delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate al fine della ripresa dell'intervento e della sua ultimazione senza eccessivi oneri;
 - c. la consistenza del personale impiegato e dei mezzi d'opera presenti in cantiere al momento della sospensione.
- 25) In caso di sospensione dei lavori, il Direttore dei Lavori dispone visite periodiche al cantiere durante il periodo di sospensione per accertare le condizioni delle opere e la presenza eventuale della manodopera e dei macchinari, dando le disposizioni necessarie a contenere macchinari e manodopera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e per facilitare la ripresa dei lavori.
- 26) Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione, il Direttore dei Lavori lo comunica al RUP affinché quest'ultimo disponga la ripresa dei lavori e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal RUP, il Direttore dei Lavori procede alla redazione del verbale di ripresa dei lavori, che deve essere sottoscritto anche dall'esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP. Nel caso in cui l'esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori e il RUP non abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, l'esecutore può diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al Direttore dei Lavori perché provveda alla ripresa: la diffida proposta ai fini sopra indicati è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
- 27) Il direttore dei lavori è responsabile nei confronti della stazione appaltante di un'eventuale sospensione illegittima dal medesimo ordinata per circostanze non previste dall'articolo 121 del Codice.

GESTIONE DEI SINISTRI

- 28) Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione dei lavori si verificano sinistri alle persone o danni alle proprietà, il direttore dei lavori compila una relazione in cui descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose. Tale relazione è trasmessa senza indugio al RUP.
- 29) Restano a carico dell'esecutore : tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone ed alle cose nell'esecuzione dell'appalto; l'onere del ripristino di opere ed il risarcimento di danni ai luoghi, a cose od a terzi determinati da mancata, tardiva od inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti. L'esecutore non può pretendere indennizzi per danni alle opere od alle provviste se non in caso fortuito o di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto.
- 30) Nel caso di danni causati da forza maggiore l'esecutore ne fa denuncia al Direttore dei Lavori nei termini stabiliti dal capitolato speciale o, in difetto, entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo. Al fine di determinare l'eventuale indennizzo a cui può avere diritto l'esecutore spetta al direttore dei lavori redigere processo verbale alla presenza di quest'ultimo, accertando:
- a. lo stato delle cose dopo il danno, rapportandolo allo stato precedente;
 - b. le cause dei danni, precisando l'eventuale caso fortuito o di forza maggiore;
 - c. l'eventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi compresa l'ipotesi di erronea esecuzione del progetto da parte dell'appaltatore;
 - d. l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
 - e. l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.
- Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

3.3 FUNZIONI E COMPITI AL TERMINE DEI LAVORI

- 1) Il Direttore dei Lavori, a fronte della comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori, effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'esecutore, elabora tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all'esecutore. In ogni caso, alla data di scadenza prevista dal contratto il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'esecutore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori, anche ai fini dell'applicazione delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione. Qualora sia previsto nel bando e nei documenti contrattuali,

il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate. In sede di collaudo il Direttore dei Lavori:

- a. fornisce all'organo di collaudo i chiarimenti e le spiegazioni di cui dovesse necessitare e trasmette allo stesso la documentazione relativa all'esecuzione dei lavori;
 - b. assiste i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo;
 - c. esamina e approva il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti.
- 2) Il Direttore dei Lavori accerta che i documenti tecnici, prove di cantiere o di laboratorio, certificazioni basate sull'analisi del ciclo di vita del prodotto (LCA) relative a materiali, lavorazioni ed apparecchiature impiantistiche rispondano ai requisiti di cui al Piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione.

3.4 CONTROLLO AMMINISTRATIVO CONTABILE

ATTIVITÀ DI CONTROLLO AMMINISTRATIVO CONTABILE

- 1) Il direttore dei lavori effettua il controllo della spesa legata all'esecuzione dell'opera o dei lavori, attraverso la compilazione con precisione e tempestività dei documenti contabili, che sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge, con cui si realizza l'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa. A tal fine provvede a classificare ed a misurare le lavorazioni eseguite, nonché a trasferire i rilievi effettuati sul registro di contabilità e per le conseguenti operazioni di calcolo che consentono di individuare il progredire della spesa. Secondo il principio di costante progressione della contabilità, le predette attività di accertamento dei fatti producenti spesa devono essere eseguite contemporaneamente al loro accadere e, quindi, devono procedere di pari passo con l'esecuzione.
- 2) Ferme restando le disposizioni contenute nel decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nonché la disciplina dei termini e delle modalità di pagamento dell'esecutore contenuta nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, il direttore dei lavori provvede all'accertamento ed alla registrazione di tutti i fatti producenti spesa contemporaneamente al loro accadere, affinché possa sempre:
 - a. rilasciare gli stati d'avanzamento dei lavori entro il termine fissato nella documentazione di gara e nel contratto, ai fini dell'emissione dei certificati per il pagamento degli acconti da parte del RUP;
 - b. controllare lo sviluppo dei lavori ed impartire tempestivamente le debite disposizioni per la relativa esecuzione entro i limiti dei tempi e delle somme autorizzate.
- 3) Il direttore dei lavori dovrà rendere il proprio supporto tecnico-specialistico ed assistenza in loco agli Uffici della Stazione Appaltante finché in fase di rendicontazione della spesa al soggetto erogatore del finanziamento (a titolo esemplificativo e non esaustivo: gestione ed implementazione di eventuali portali telematici messi a disposizione per la rendicontazione).

DOCUMENTI CONTABILI

- 4) I diversi documenti contabili, predisposti e tenuti dal direttore dei lavori oppure dai direttori operativi o dagli ispettori di cantiere se dal direttore dei lavori a ciò delegati, che devono essere firmati contestualmente alla compilazione rispettando la cronologia di inserimento dei dati, sono:
 - a. il giornale dei lavori in cui sono annotati per ciascun giorno almeno:
 - i. l'ordine, il modo e l'attività con cui progrediscono le lavorazioni;
 - ii. la qualifica ed il numero degli operai impiegati;
 - iii. l'attrezzatura tecnica impiegata per l'esecuzione dei lavori;
 - iv. l'elenco delle provviste fornite dall'esecutore, documentate dalle rispettive fatture quietanzate, nonché quant'altro interessi l'andamento tecnico ed economico dei lavori, ivi compresi gli eventuali eventi infortunistici;

- v. l'indicazione delle circostanze e degli avvenimenti relativi ai lavori che possano influire sui medesimi, inserendovi le osservazioni meteorologiche e idrometriche, le indicazioni sulla natura dei terreni e quelle particolarità che possono essere utili;
 - vi. le disposizioni di servizio e gli ordini di servizio del RUP e del direttore dei lavori;
 - vii. le relazioni indirizzate al RUP;
 - viii. i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;
 - ix. le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori;
 - x. le varianti ritualmente disposte, le modifiche od aggiunte ai prezzi;
- b. i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste che contengono la misurazione e classificazione delle lavorazioni effettuate dal direttore dei lavori. Il direttore dei lavori cura che i libretti siano aggiornati ed immediatamente firmati dall'esecutore o dal tecnico dell'esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure. Per le lavorazioni e le somministrazioni che per la loro natura si giustificano mediante fattura, il direttore dei lavori è tenuto ad accertare la loro corrispondenza ai preventivi precedentemente accettati ed allo stato di fatto. In caso di lavori a corpo, le lavorazioni sono annotate su un apposito libretto delle misure su cui, in occasione di ogni stato d'avanzamento e per ogni categoria di lavorazione in cui risultano suddivisi, il direttore dei lavori registra la quota percentuale dell'aliquota relativa alla voce disaggregata della stessa categoria, rilevabile dal contratto, che è stata eseguita. Le progressive quote percentuali delle voci disaggregate eseguite delle varie categorie di lavorazioni sono desunte da valutazioni autonomamente effettuate dal direttore dei lavori, il quale può controllarne l'ordine di grandezza attraverso un riscontro nel computo metrico estimativo da cui le aliquote sono state dedotte. I libretti delle misure possono altresì contenere le figure quotate delle lavorazioni eseguite, i profili ed i piani quotati raffiguranti lo stato delle cose prima e dopo le lavorazioni, oltre alle memorie esplicative al fine di dimostrare chiaramente ed esattamente, nelle sue varie parti, la forma e il modo di esecuzione;
- c. il registro di contabilità che contiene le trascrizioni delle annotazioni presenti nei libretti delle misure, nonché le domande che l'esecutore ritiene di fare e le motivate deduzioni del direttore dei lavori. L'iscrizione delle partite è effettuata in ordine cronologico. In un'apposita sezione del registro di contabilità è indicata, in occasione di ogni stato di avanzamento, la quantità di ogni lavorazione eseguita con i relativi importi, in modo da consentire una verifica della rispondenza all'ammontare complessivo dell'avanzamento dei lavori. Il registro di contabilità è il documento che riassume ed accentra l'intera contabilizzazione dell'opera, in quanto a ciascuna quantità di lavorazioni eseguite e registrate nel libretto vengono applicati i corrispondenti prezzi contrattuali, in modo tale da determinare l'avanzamento dei lavori non soltanto sotto il profilo delle quantità eseguite ma anche sotto quello del corrispettivo maturato dall'esecutore. In casi speciali, il direttore dei lavori propone al RUP che il registro sia diviso per articoli o per serie di lavorazioni, purché le iscrizioni rispettino in ciascun foglio l'ordine cronologico. Il registro è sottoposto all'esecutore per la sua sottoscrizione in occasione di ogni stato di avanzamento;
- d. lo stato di avanzamento lavori (SAL) che riassume tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell'appalto sino ad allora. Tale documento, ricavato dal registro di contabilità, è rilasciato nei termini e nelle modalità indicati nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, ai fini del pagamento di una rata di acconto; a tal fine il documento deve precisare il corrispettivo maturato, gli acconti già corrisposti e, di conseguenza, l'ammontare dell'acconto da corrispondere sulla base della differenza tra le prime due voci. Il direttore dei lavori trasmette immediatamente lo stato di avanzamento al RUP, il quale emette il certificato di pagamento; il RUP, previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore, invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante per l'emissione del mandato di pagamento; ogni certificato di pagamento emesso dal RUP è annotato nel registro di contabilità;
- e. il conto finale dei lavori, compilato dal direttore dei lavori a seguito della certificazione dell'ultimazione degli stessi e trasmesso al RUP unitamente ad una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando tutta la relativa documentazione. Il conto finale deve essere sottoscritto dall'esecutore. All'atto della firma, l'esecutore non può iscriverne domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori e deve confermare le riserve già iscritte negli atti contabili per cui non siano intervenuti la transazione di cui all'articolo 208 del Codice o l'accordo bonario di cui all'articolo 205 del Codice. Se

l'esecutore non firma il conto finale nel termine assegnato, comunque non superiore a trenta giorni, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Firmato dall'esecutore il conto finale, o scaduto il termine sopra assegnato, il RUP, entro i successivi sessanta giorni, redige una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'esecutore per cui non siano intervenuti la transazione o l'accordo bonario.

- 5) Può essere anche previsto un sommario del registro di contabilità che, nel caso di lavori a misura, riporta ciascuna partita e la classifica secondo il rispettivo articolo di elenco e di perizia; nel caso di lavori a corpo, il sommario specifica ogni categoria di lavorazione secondo lo schema di contratto, con l'indicazione della rispettiva aliquota di incidenza rispetto all'importo contrattuale a corpo. Il sommario indica, in occasione di ogni stato d'avanzamento, la quantità di ogni lavorazione eseguita ed i relativi importi, al fine di consentire una verifica della rispondenza con l'ammontare dell'avanzamento risultante dal registro di contabilità.
- 6) Le giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le provviste somministrate dall'esecutore possono essere annotate dall'assistente incaricato anche su un brogliaccio, per essere poi scritte in apposita lista settimanale. L'esecutore firma le liste settimanali, in cui sono specificati lavorazioni eseguite, nominativo, qualifica e numero di ore degli operai impiegati per ogni giorno della settimana, nonché tipo ed ore quotidiane di impiego dei mezzi d'opera forniti ed elenco delle provviste eventualmente fornite, documentate dalle rispettive fatture quietanzate. Ciascun assistente preposto alla sorveglianza dei lavori predispone una lista separata. Tali liste possono essere distinte secondo la speciale natura delle somministrazioni, quando queste abbiano una certa importanza.
- 7) Il direttore dei lavori, in caso di delega ai direttori operativi od agli ispettori di cantiere, verifica l'esattezza delle annotazioni sul giornale dei lavori ed aggiunge le osservazioni, le prescrizioni e le avvertenze che ritiene opportune, apponendo con la data la sua firma di seguito all'ultima annotazione dei predetti soggetti delegati.
- 8) Al conto finale di cui al precedente comma 4, lettera e), il direttore dei lavori allega la seguente documentazione:
 - a. il verbale od i verbali di consegna dei lavori;
 - b. gli atti di consegna e riconsegna di mezzi d'opera, aree o cave di prestito concessi in uso all'esecutore;
 - c. le eventuali perizie di variante, con gli estremi della intervenuta approvazione;
 - d. gli eventuali nuovi prezzi ed i relativi verbali di concordamento, atti di sottomissione ed atti aggiuntivi, con gli estremi di approvazione e di registrazione;
 - e. gli ordini di servizio impartiti;
 - f. la sintesi dell'andamento e dello sviluppo dei lavori con l'indicazione delle eventuali riserve e la menzione delle eventuali transazioni ed accordi bonari intervenuti, nonché una relazione riservata relativa alle riserve dell'esecutore non ancora definite;
 - g. i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, il certificato di ultimazione dei lavori con l'indicazione dei ritardi e delle relative cause;
 - h. gli eventuali sinistri o danni a persone, animali o cose con indicazione delle presumibili cause e delle relative conseguenze; i) i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;
 - i. le richieste di proroga e le relative determinazioni del RUP, ai sensi dell'articolo 107, comma 5, del Codice; m) gli atti contabili, ossia i libretti delle misure ed il registro di contabilità;
 - j. tutto ciò che può interessare la storia cronologica dell'esecuzione, aggiungendo tutte le notizie tecniche ed economiche che possono agevolare il collaudo.
- 9) Il direttore dei lavori conferma o rettifica, previe le opportune verifiche, le dichiarazioni degli incaricati e sottoscrive ogni documento contabile.
- 10) Nel caso di appalto comprendente lavori da tenere distinti, come nel caso in cui i lavori facciano capo a fonti diverse di finanziamento, la contabilità comprende tutti i lavori ed è effettuata attraverso distinti documenti contabili, in modo da consentire una gestione separata dei relativi quadri economici. I certificati di pagamento devono essere analogamente distinti, anche se emessi alla stessa data in forza di uno stesso contratto.

STRUMENTI ELETTRONICI DI CONTABILITÀ E CONTABILITÀ SEMPLIFICATA

- 11) La contabilità dei lavori è effettuata mediante l'utilizzo di strumenti elettronici specifici, che usano piattaforme, anche telematiche, interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari, al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie, nel rispetto della disciplina contenuta nel D.M. 49/2018 e nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Tali strumenti elettronici devono essere in grado di garantire l'autenticità, la sicurezza dei dati inseriti e la provenienza degli stessi dai soggetti competenti. I programmi informatizzati devono essere preventivamente accettati dal RUP, che ne verifica l'idoneità e la conformità alle prescrizioni di legge.

3.5 COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA E OBBLIGHI

L'incarico comprende le prestazioni inerenti il coordinamento in fase di esecuzione per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui agli articoli 91 e 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori:

- 1) deve verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del D.lgs. n. 81 del 2008 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- 2) deve verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100 del D. Lgs. n. 81 del 2008, assicurandone la coerenza con quest'ultimo; deve adeguare il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 81 del 2008 in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere; deve verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
- 3) deve organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività, nonché la loro reciproca informazione;
- 4) deve verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
- 5) deve segnalare al committente od al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese ed ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1, e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100 del D.lgs. n. 81 del 2008 e deve proporre, ove occorra, la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente od il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione darà comunicazione dell'inadempienza stazione appaltante e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;
- 6) in caso di pericolo grave e imminente direttamente riscontrato, deve sospendere le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Il Soggetto affidatario in linea generale cura tutti gli adempimenti propri del Coordinatore della Sicurezza previsti in fase di esecuzione anche nel Capitolato Speciale di Appalto, nel Piano di Sicurezza, in tutti gli atti progettuali e contrattuali definiti con l'Appaltatore e dalla normativa vigente in materia.

Art. 4 RESPONSABILITÀ AGGIUDICATARIO

- 1) L'Appaltatore dei lavori è responsabile dei danni arrecati alla Amministrazione, ai suoi dipendenti ed a terzi per fatto doloso o colposo del suo personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari in genere e di chiunque debba rispondere nell'esecuzione dell'incarico.
- 2) Su richiesta scritta del RUP, o di altra figura delegata dalla stazione appaltante, l'Ufficio di Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di Esecuzione sarà tenuto, anche al di fuori delle comunicazioni contrattualmente previste, a redigere relazioni scritte sulle attività svolte dall'Appaltatore dei Lavori, nonché a fornire tutte le richieste ed informazioni al riguardo.
- 3) L'Appaltatore dei lavori è tenuto ad adottare e a predisporre, a firma del Direttore dei Lavori, tutti gli elaborati necessari per l'approvazione da parte della Stazione appaltante, delle eventuali perizie di variante che il Direttore dei Lavori riterrà di dover adottare ai sensi della normativa vigente in materia. Per

l'eventuale redazione di elaborati relativi a perizie che comportino aggiunte e/o modifiche al progetto (nuove opere con applicazione di prezzi di progetto e/o di nuovi prezzi) per un importo superiore al 20% (quinto d'obbligo) dell'importo originario dei lavori, sarà corrisposto sull'importo lordo delle nuove opere oggetto della perizia stessa (somme in più), un compenso relativo alle prestazioni realmente eseguite nella misura della percentuale eccedente il 20% (quinto d'obbligo). In tal caso il corrispettivo sarà calcolato ai sensi del D.M. del Ministero della Giustizia del 17 Giugno 2016 e sarà liquidabile ed esigibile solo ad avvenuta approvazione della variante da parte della Stazione Appaltante. Per la redazione di perizie di varianti il cui importo lordo delle nuove opere oggetto della perizia stessa sia compreso nel 20% (quinto d'obbligo) nulla sarà dovuto.

- 4) Il tempo per la redazione della eventuale perizia di variante verrà valutato ed indicato dal RUP.
- 5) Inoltre, non dovrà interferire con il normale funzionamento degli uffici e non dovrà aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi della Stazione appaltante.
- 6) Si rappresenta che l'eventuale applicazione le norme che prevedono un meccanismo compensativo di adeguamento dei prezzi riguardo alla determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni eseguite dall'appaltatore dei lavori, non comporta alcun adeguamento dei corrispettivi dovuti per il servizio oggetto del presente capitolato.

Art. 5 SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO, CAUZIONE DEFINITIVA E POLIZZA PROFESSIONALE

La sottoscrizione del contratto avverrà nella forma della scrittura pubblica in formato elettronico e con firma digitale. Le eventuali spese derivanti da questo sono a carico del concorrente aggiudicatario, senza facoltà di rivalsa.

Prima della sottoscrizione del contratto, l'aggiudicatario dovrà produrre:

1. cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'articolo 117 del D. Lgs 36/2023;
2. copertura assicurativa contro i rischi professionali pari almeno al compenso a base d'asta del servizio richiesto.

Art. 6 IMPEGNI DELLA STAZIONE APPALTANTE

- 1) La Stazione appaltante si impegna a trasmettere al soggetto incaricato, all'atto della consegna del Servizio, tutto quanto in suo possesso ai fini del corretto svolgimento dell'incarico.
- 2) Qualsiasi eventuale carenza e/o incongruenza nella documentazione non darà in ogni caso diritto all'Aggiudicatario a compensi aggiuntivi, indennizzi, rimborsi di spese, slittamenti dei tempi contrattuali, ivi inclusi quelli per iscrizione delle riserve.

Art. 7 VERIFICHE DELLA STAZIONE APPALTANTE SULLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ

- 1) Il servizio di cui trattati è soggetto a verifica di conformità secondo quanto previsto dall'art. 116 del D. Lgs 36/2023.
- 2) In ogni caso la Stazione appaltante ha facoltà di esercitare, sia direttamente, sia mediante soggetti terzi dalla medesima incaricati, ogni più ampia attività di verifica e controllo sull'operato dell'Affidatario e/o di tutti i soggetti deputati all'espletamento delle prestazioni oggetto del contratto, senza che in conseguenza di tale circostanza l'Affidatario possa avanzare pretese di sorta, a qualunque titolo, nei confronti della Stazione appaltante.
- 3) L'esito favorevole delle verifiche e/o dei controlli eventualmente effettuati dal Committente non esonera né limita in ogni caso l'Affidatario dai propri obblighi e dalle proprie responsabilità; pertanto, anche successivamente all'effettuazione delle verifiche stesse, qualora venga accertata la non conformità alle prescrizioni contrattuali dell'attività esercitata dall'Affidatario, il medesimo dovrà in ogni caso provvedere

a sua cura e spese al tempestivo adempimento di tutto quanto eventualmente richiesto dalla Stazione appaltante o, comunque, occorrente al fine di ricondurre l'attività alle suddette prescrizioni contrattuali.

- 4) E facoltà della Stazione appaltante accertare in ogni tempo, ed in relazione alla natura dell'attività svolta l'idoneità professionale dei professionisti incaricati e di assumere, in caso di inidoneità, tutti i conseguenti provvedimenti.
- 5) A tal fine, l'Aggiudicatario sarà tenuto a consentire alla Stazione appaltante l'effettuazione di verifiche ed ispezioni e a fornire alla medesima tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste ed occorrenti ai fini della valutazione dell'idoneità di tali soggetti all'espletamento delle attività ai medesimi attribuite, nel rispetto delle vigenti norme in materia di controllo dell'attività lavorativa nonché di tutela e trattamento dei dati personali.
- 6) L'eventuale svolgimento delle prestazioni oggetto del contratto da parte di soggetti non idonei costituirà grave inadempimento contrattuale dell'Affidatario. Per tale evenienza, resta in ogni caso ferma la facoltà della Stazione appaltante di procedere alla risoluzione del Contratto.
- 7) In nessun caso, se non previa espressa autorizzazione della Stazione appaltante, l'Affidatario ha facoltà di modificare la composizione del gruppo dell'Ufficio Direzione Lavori indicato in sede di offerta. In caso di modifiche non autorizzate all'interno dell'Ufficio, alla Stazione Appaltante committente è riconosciuta la facoltà di risolvere il Contratto.
- 8) La Stazione Appaltante ha facoltà di chiedere in qualsiasi momento per giustificati motivi ricondotti e/o riconducibili alla rilevata inidoneità professionale del personale incaricato dell'espletamento delle prestazioni oggetto del Contratto, la sostituzione dello stesso, senza che in conseguenza di tale circostanza l'Affidatario possa avanzare pretese di sorta, a qualunque titolo, nei confronti della Stazione appaltante. Nel caso in cui venga richiesta la sostituzione, l'Affidatario dovrà procedere alla medesima entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della formale richiesta da parte dell'Azienda committente. Il personale proposto per la sostituzione dovrà, in ogni caso, avere requisiti professionali non inferiori a quello sostituito. Il rispetto di tale prescrizione potrà in ogni momento essere oggetto di specifica verifica da parte della Stazione Appaltante. La mancata sostituzione del personale nel termine sopra indicato, così come l'inosservanza da parte dell'Affidatario anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente articolo, costituisce grave inadempimento contrattuale.
- 9) Resta in ogni caso ferma ed impregiudicata l'integrale responsabilità dell'Affidatario nei confronti della Stazione appaltante per il perfetto e puntuale adempimento delle prestazioni oggetto del Contratto nonché per l'adempimento di tutti gli obblighi gravanti sull'Appaltatore dei lavori.
- 10) Le attività -sono soggette a Verifica di Conformità ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs 36/2023

Art. 8 MODALITA ESECUTIVA DELLE PRESTAZIONI

- 1) L'aggiudicatario del servizio deve, per quanto necessario, rapportarsi con il RUP, il quale provvederà, nell'ambito delle proprie competenze, a fornire le indicazioni specifiche e le linee guida da seguire nello svolgimento delle attività, nonché a verificare e controllare le prestazioni di cui al precedente articolo.
- 2) Le condizioni di svolgimento delle prestazioni elencate nel presente Capitolato, in uno con quelle previste dalla normativa vigente, saranno integrate da quanto risultante dall'offerta tecnica dell'aggiudicatario. In ogni caso andrà garantita la vigilanza sull'esecuzione dei lavori ed il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione nell'ambito dei singoli turni lavorativi, stabiliti per l'esecuzione delle opere.
- 3) L'aggiudicatario dovrà comunque produrre periodicamente relazioni sull'andamento delle attività e dei lavori. Nello specifico le predette relazioni saranno prodotte, così come previsto dalla vigente normativa, nel rispetto del presente Capitolato e della proposta contenuta nella offerta tecnica. Ogni elemento migliorativo proposto, rispetto a quelli minimi imposti dalla vigente normativa, sarà opportunamente valutato in sede di gara.

Art. 9 COMPENSO PROFESSIONALE, PENALI E VARIAZIONE DEI PREZZI

- 1) L'importo complessivo del servizio posto a base di gara, stimato in applicazione del DM 17 giugno 2016, è pari a € 468.277,05, al netto di oneri previdenziali e assistenziali e dell'IVA, così suddiviso:

PRESTAZIONE	PREZZO FISSO	IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO
Direzione Lavori	213.681,18 €	115.059,10 €
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	90.698,90 €	48.837,87 €

- 2) Il corrispettivo definitivo verrà fissato all'aggiudicazione dell'appalto, in seguito al ribasso formulato in sede di gara applicato alla componente soggetta a ribasso definita ai sensi dell'art. 41, co. 15bis, del Codice.
- 3) L'importo di cui al precedente comma 1 deve ritenersi remunerativo di tutte le prestazioni previste dal presente Capitolato. L'importo a base di gara deve ritenersi, altresì, comprensivo di tutte le attività dirette e indirette dell'appalto secondo quanto specificato dal presente capitolato speciale, spese di trasferte ed eventuali oneri aggiuntivi; ogni altra spesa ed oneri correlati all'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto, secondo il principio della "regola d'arte", ivi compresi gli oneri non previsti nel disciplinare e comunque necessari a garantire la corretta esecuzione dell'appalto.
- 4) Qualora l'importo dei lavori risultante dallo stato finale, al lordo dei ribassi e maggiorato dell'importo delle eventuali riserve iscritte dall'esecutore, determini una variazione dei compensi in misura fino al 20%, in aumento o in diminuzione, il corrispettivo contrattuale resta confermato fisso ed invariabile. Nel caso in cui tale aumento, o diminuzione, superi il 20%, i compensi dovranno intendersi rideterminati per la sola parte eccedente la misura del 20%.
- 5) Ai sensi dell'art. 126 del Codice, in tutti i casi di ritardato adempimento da parte del DL e/o del CSE agli obblighi di cui agli articoli del presente Capitolato, e comunque ogni qualvolta nelle disposizioni di servizio impartite dal RUP indicanti tempi e modi per l'espletamento di una prestazione, si evidenzino ritardi non imputabili alla Stazione appaltante, la stessa potrà applicare per ogni giorno di ritardo una penale giornaliera in misura pari all'1‰ (uno per mille) del corrispettivo per la singola fase progettuale, fino ad un massimo del 10% (dieci per cento).
- 6) Le penali verranno applicate mediante corrispondenti detrazioni dall'importo dovuto all'Affidatario, da operarsi sul pagamento immediatamente successivo al momento in cui si è verificato il ritardo e, in caso di incapienza, sui pagamenti successivi.
- 7) La Stazione appaltante avrà in ogni caso la facoltà di detrarre gli importi dovuti a titolo di penale da qualsivoglia eventuale pagamento dovuto all'Affidatario, nonché, a suo esclusivo giudizio, di decidere di rivalersi sulle cauzioni e garanzie dal medesimo prestate fino alla concorrenza della somma dovuta e con conseguente obbligo immediato dell'Affidatario di provvedere alla reintegrazione delle garanzie e cauzioni medesime. È fatto salvo il maggior danno.
- 8) Fatto salvo il caso di cui al precedente comma 4, ai sensi dell'articolo 60, comma 2 del Codice, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinino una variazione del costo, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 (cinque) per cento dell'importo complessivo, si procede alla revisione dei prezzi delle prestazioni da eseguire.
- 9) La revisione opera con riferimento ai prezzi contrattuali, in misura pari all'80 (ottanta) per cento del valore eccedente la variazione del 5 (cinque) per cento, applicata alle prestazioni da eseguire.
- 10) Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui al precedente comma, si utilizzano i criteri di cui all'art. 60 comma 3 del Codice e secondo le modalità di attuazione dell'allegato II.2bis.

Art. 10 DURATA DELL'INCARICO E TERMINI

- 1) L'inizio delle attività di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, decorreranno dalla data di consegna dei servizi stessi e termineranno alla conclusione delle opere, con la consegna di tutte le certificazioni, dichiarazioni, schemi ed elaborati **"as built"**, libretti, fascicoli e manuali d'uso e manutenzione e con il rilascio di tutti i pareri positivi, dei nulla osta, delle autorizzazioni e degli altri assensi necessari, da parte degli enti preposti, nonché con la conclusione, con esito positivo, delle attività inerenti il collaudo tecnico funzionale, il collaudo statico, il collaudo tecnico amministrativo e l'emissione del certificato di collaudo.

- 2) La durata dei lavori per la realizzazione dell'albergo diffuso per cui è prevista la prestazione oggetto di questo capitolato è stimata in 392 giorni con la possibilità che le lavorazioni vengano eseguite su doppi o tripli turni e/o con l'utilizzo di più squadre in parallelo.
- 3) I termini di cui al comma 2 si intendono determinati e vincolanti con le seguenti condizioni:
 - a. i termini per l'espletamento dell'incarico di direzione e contabilità dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione discendono dal termine assegnato all'appaltatore per la ultimazione degli stessi e dagli adempimenti posti dalla legge a carico del Direttore dei Lavori a seguito di tale ultimazione e fino al collaudo delle opere;
 - b. il tecnico incaricato si obbliga sin d'ora all'emissione tempestiva dei documenti (disposizioni di servizio/S.A.L./conto finale/ecc.) a tale scopo specificati nel presente Capitolato e comunque al più tardi entro i termini ivi indicati. Per tutte le prestazioni accessorie connesse alla fase di esecuzione o all'ultimazione dei lavori, ove non siano stabiliti espressamente termini negli atti di gara, il RUP procederà tramite ordini scritti ad indicare — a proprio insindacabile giudizio — i termini a tale scopo concessi;
 - c. in ogni caso lo svolgimento delle prestazioni deve essere sempre improntato a tempestività.

Art. 11 OBBLIGO DI RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI

- 1) Tutta la documentazione relativa o connessa a ciascun Progetto e tutte le informazioni inerenti la sua esecuzione, sono da considerarsi strettamente riservate e i professionisti a qualsiasi titolo incaricati delle prestazioni oggetto del presente Capitolato non potranno darne comunicazione a terzi, per nessuna ragione, senza l'autorizzazione della Stazione appaltante o farne alcun uso proprio, a esclusione di quanto relativo all'esecuzione delle attività previste dal contratto, né in fase di contratto, né successivamente alla conclusione delle obbligazioni contrattuali.
- 2) Il Soggetto affidatario è tenuto ad adottare tutti i provvedimenti per garantire che tale riservatezza sia rispettata da tutti i propri responsabili, preposti, dipendenti, collaboratori e consulenti di qualsiasi tipo, nonché subappaltatori e loro dipendenti, collaboratori e consulenti. Il Soggetto affidatario è, comunque, responsabile dell'eventuale divulgazione delle informazioni relative al progetto, alla sua esecuzione e ad ogni prestazione oggetto del presente Capitolato, da parte di qualsiasi soggetto ne sia venuto a conoscenza in conseguenza della stipula del contratto.

Art. 12 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il contratto può essere risolto, di diritto, ai sensi dell'art.122 del dlgs 36/2023 e dell'art.1456 c.c.

Costituiscono ipotesi di risoluzione ex art. 1456 del codice civile, salvo i maggiori danni e previa compensazione con eventuali crediti da parte del Soggetto affidatario:

- a. raggiungimento, accertato dal Responsabile Unico del Procedimento, del 10% previsto per l'applicazione delle penali sul valore del contratto;
- b. intervenuta mancanza, nei confronti del Soggetto affidatario, durante la vigenza del contratto, delle condizioni richieste nell'articolo 94, 95 e 96 del Codice, o qualora si dimostri che in fase di gara siano state rese false dichiarazioni da parte dello stesso;
- c. cessione del contratto, al di fuori dei casi di cui all'art. 120, comma 1, lett. d) del Codice;
- d. manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei servizi;
- e. inadempienza accertata, da parte del Soggetto affidatario, alle norme di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010 e ss. mm. e ii.;
- f. inadempienza accertata, da parte del Soggetto affidatario, alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nell'esecuzione delle attività previste dal contratto;
- g. quando il Soggetto affidatario si rendesse colpevole di grave errore professionale o quando interrompesse l'esecuzione del contratto, anche se in presenza di contestazioni;
- h. quando il Soggetto affidatario modificasse la composizione dell'Ufficio di Direzione Lavori indicato in offerta, salvo nei casi dovuti ad impedimenti non riconducibili a colpa dell'Affidatario stesso o da questi non prevedibili;

- i. quando il Soggetto affidatario non sostituisse i componenti dell'Ufficio Direzione Lavori, qualora ciò sia richiesto dalla Stazione appaltante;
 - j. quando il Soggetto affidatario che avesse sospeso o rallentato unilateralmente l'esecuzione delle attività, non riprendesse le medesime entro i termini intimati dalla Stazione appaltante;
 - k. quando il Soggetto affidatario perdesse uno qualsiasi dei requisiti di professionalità e di moralità;
 - l. quando vi siano gravi e/o ripetute violazioni contrattuali;
 - m. violazione del codice di comportamento dei dipendenti pubblici, ex art.54 dlgs. 30 marzo 2021 n.165, nonché del disciplinare dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania;
 - n. in tutti gli altri casi nei quali sia stata prevista la clausola risolutiva espressa nel contratto;
 - o. in tutti gli altri casi espressamente previsti nel testo del presente Capitolato prestazionale, anche se non richiamati nel presente articolo.
- 1) La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 122, comma 2 lett. b) D.Igs. 36/2023., ha l'obbligo di risolvere il contratto per intervenuto provvedimento definitivo, nei confronti dell'Aggiudicatario, che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 94 del Codice;
 - 2) La risoluzione del contratto d'appalto, nei casi succitati, sarà comunicata al Soggetto affidatario a mezzo PEC ed avrà effetto, senza obbligo preventivo di diffida da parte dell'Amministrazione, a far data dal ricevimento della stessa;
 - 3) Eventuali inadempienze non esplicitamente indicate fra quelle in elenco, ma tali da compromettere il rispetto dei contenuti del contratto o ritenute rilevanti per la specificità dell'appalto, saranno contestate al Soggetto affidatario dal RUP con comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PEC. Nella contestazione è prefissato un termine congruo entro il quale il Soggetto affidatario deve sanare l'inadempienza o presentare le proprie osservazioni giustificative.
 - 4) Decorso il suddetto termine senza che l'inadempimento sia sanato, o qualora la Stazione Appaltante non ritenga accettabili le eventuali giustificazioni addotte, si procede alla risoluzione del contratto, fermo restando l'eventuale pagamento delle penali.
 - 5) In caso di risoluzione del contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto alle medesime condizioni economiche già proposte dal Soggetto affidatario, ai sensi dell'articolo 124 del Codice.
 - 6) Contestualmente alla risoluzione del contratto d'appalto la Stazione Appaltante procederà ad incamerare la cauzione definitiva posta a garanzia dell'appalto, per l'intero importo residuo al momento della risoluzione, salvo ed impregiudicato il diritto ad agire per il risarcimento dei maggiori danni subiti.
 - 7) Nei casi di risoluzione del contratto, come pure in caso di fallimento del Soggetto affidatario, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti secondo la normativa vigente e ponendo a carico dello stesso Soggetto affidatario inadempiente gli eventuali maggiori oneri e/o danni derivanti.
 - 8) Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applica l'art. 122 del Codice, nonché le disposizioni in materia previste dal codice civile.

Art. 13 RECESSO

- 1) La Stazione Appaltante si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento, anche parzialmente, dal presente contratto, senza necessità di giustificazioni, ai sensi dell'art. 123 del d.lgs. n. 36/2023, e per quanto applicabile ai sensi dell'art. 2237 c.1 c.c., dandone comunicazione all'Affidatario - a mezzo PEC - con un preavviso non inferiore a 20 giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i servizi ed effettua la regolarità dei servizi stessi.
- 2) Alla data di efficacia del recesso l'affidatario dovrà interrompere l'esecuzione delle prestazioni.
- 3) L'affidatario avrà diritto unicamente al pagamento degli importi che saranno determinati ai sensi di quanto disposto dal predetto art. 123 e dall'All. II 14 al Codice, e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese a qualunque titolo.
- 4) Qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'Affidatario siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano

assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, la Stazione Appaltante ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso.

- 5) In tale ultima ipotesi, l'Affidatario ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo.

Art. 14 TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI

- 1) Il Soggetto affidatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.
- 2) Il Soggetto affidatario e gli eventuali sub-affidatari e/o subcontraenti interessati ai servizi oggetto del presente incarico devono utilizzare un conto corrente bancario o postale, acceso presso banche o presso la Società Poste Italiane Spa, dedicato, anche non in via esclusiva, alla ricezione dei pagamenti dell'appalto in oggetto. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento oggetto del presente incarico devono essere registrati sul conto corrente dedicato e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le deroghe di cui al comma 3 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010.
- 3) Il Soggetto affidatario è tenuto a comunicare all'Amministrazione gli estremi identificativi del conto corrente dedicato entro 7 giorni dalla sua accensione, pena la risoluzione del contratto. Entro lo stesso termine devono essere comunicate le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.
- 4) Tale comunicazione dovrà riportare tutti gli elementi utili all'effettuazione del movimento finanziario quali in particolare:
 - a. i riferimenti specifici dell'Affidatario (ragione sociale completa, sede legale, codice fiscale/Partita IVA);
 - b. tutti i dati relativi al conto corrente con riferimento particolare al codice IBAN e ai dati di possibile riscontro (indicazione della banca con precisazione della filiale/agenzia, codici ABI e CAB, codice CIN);
 - c. i riferimenti specifici dei soggetti (persone fisiche) che per l'Affidatario saranno delegati ad operare sul conto corrente dedicato.
- 5) Qualora il conto corrente dedicato sia già attivo la comunicazione di cui sopra deve precisare tale circostanza al fine di non incorrere nelle sanzioni previste per la tardiva comunicazione.
- 6) Tutti i documenti fiscali emessi per l'ottenimento dei pagamenti devono riportare gli estremi del conto corrente dedicato.
- 7) Il codice unico di progetto (CUP) ed il codice identificativo gare (CIG) devono essere inseriti obbligatoriamente nella fattura elettronica PA.

Art. 15 SICUREZZA PERSONALE E PERSONALE DIPENDENTE

- 1) Il Soggetto affidatario assume con la propria organizzazione la gestione per il compimento dei servizi richiesti, a proprio rischio e necessaria autonomia, come stabilito dall'art. 1655 del Codice Civile, rimane strettamente a carico dello stesso il rispetto delle normative poste a tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori presenti nei luoghi interessati.
- 2) I rischi attinenti le attività oggetto del servizio sono da considerarsi come "rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi".
- 3) Nell'esecuzione delle prestazioni che formano oggetto di affidamento, l'Affidatario si obbliga ad applicare integralmente nei confronti dei dipendenti e in relazione alle prestazioni oggetto dell'appalto, il contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e gli accordi locali e aziendali integrativi in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono le Prestazioni.
- 4) L'Affidatario è responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti.
- 5) Ai sensi dell'articolo 11, comma 6, del Codice dei Contratti, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra

assegnato, la Stazione Appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Affidatario ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

- 6) Ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del Codice dei Contratti, in caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo a personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subcontratti, impiegato nell'esecuzione del Contratto, la Stazione Appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del saldo, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione, previo rilascio del DURC e di ogni altro adempimento richiesto dalla legge.

Art. 16 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

- 1) Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Campania — Napoli.
- 2) Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Napoli.
- 3) È espressamente esclusa la compromissione in arbitri delle controversie.

Art. 17 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- 1) Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

Art. 18 ACCESSO AGLI ATTI

- 1) Il diritto di accesso agli atti di gara della presente procedura è disciplinato dall'art. 35 del D.Lgs 36/2023. e per quanto in esso non espressamente previsto dalla Legge 241/1990 e s.m.i.

Art. 19 ALLEGATI

Viene allegato al presente Capitolato:

- 1) Allegato 1 - Composizione del gruppo di lavoro,
- 2) Allegato2 -Prospetto riepilogativo di calcolo dei corrispettivi a base di gara ex DM 17 Giugno 2016.